

Ricorrente obbligato al versamento
ulteriore del contributo integrativo



M

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

4779 121

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Presidente -
Dott. CRISTIANO VALLE - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE CRICENTI - Consigliere -
Dott. PAOLO PORRECA - Consigliere -
Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI - Rel. Consigliere -

Oggetto

LEASING
Pronuncia che ha escluso la
"competenza" del giudice
sanmarinese - Regolamento
di competenza -
Inammissibilità

Ud. 26/11/2020 - CC

R.G.N. 38468/2019

Rom 4779

Rep. e. l.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al nr. 38468-2019 proposto da:

(omissis) SRL, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'Avvocato (omissis)
(omissis);

- ricorrente -

contro

(omissis) SPA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'Avvocato (omissis)
(omissis);

- controricorrente -

7337
20

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 881/2019 del TRIBUNALE di RIMINI, depositata l'11/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. ALESSANDRO PEPE che chiede che la Corte di Cassazione respinga il ricorso, con le conseguenze di legge.

Ritenuto in fatto

- che la società (omissis) S.r.l. (d'ora in poi, “(omissis)”) propone, sulla base di due motivi, ricorso per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 881/19, dell'11 novembre 2019, del Tribunale di Rimini, con la quale ha rigettato l'eccezione d'incompetenza territoriale sollevata dalla società (omissis) nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dalla stessa proposta nei confronti della società (omissis) S.p.a. (d'ora in poi, “(omissis) ”);

- che la (omissis), con il primo motivo, deduce, ai sensi degli artt. 18, 19, 20, 21, 26 e 28 cod. civ., “erronea interpretazione” degli artt. 13 e 15 del contratto di leasing finanziario n. 7343 del 27 marzo 2013 e della legge applicabile al caso di specie;

- che, a suo dire, le parti della suddetta relazione contrattuale hanno “esplicitamente inteso concordare pattiziamente la legge applicabile al contratto sottoscritto e il Foro competente in caso di controversie”, individuando l'una e l'altro in quelli sanmarinesi, giacché la possibilità – prevista in via di eccezione, rispetto a tale disciplina



generale – di adire il Foro “ove il Cliente ha la propria residenza e/o domicilio e/o dimora e/o egli o il Garante detengono beni immobili” risulterebbe subordinata alla condizione che il cliente (ovvero, nella specie, essa ^(omissis)) risulti persona fisica;

- che ^(omissis), pertanto, lamenta “un’erronea interpretazione del criterio derogatorio della competenza (*rectius* giurisdizione) fondato sul luogo ove il Garante detiene beni immobili”, essendo subordinato “non solo al fatto che la finanziaria si faccia attrice, ma anche al fatto che il convenuto sia persona fisica”;

- che, in ogni caso, se si volesse ritenere applicabile il criterio del Foro del garante, lo stesso andrebbe individuato in quello di ^(omissis), “secondo gli ordinari canoni di determinazione della competenza territoriale”, giacché il garante di ^(omissis) possiede immobili nei Comuni di ^(omissis) e ^(omissis) ;

- che con il secondo motivo è dedotta carenza di motivazione circa la competenza territoriale, lamentando ^(omissis) che la sentenza del Tribunale di Rimini, dopo aver stabilito la sussistenza della giurisdizione italiana, “nulla dice circa il criterio applicabile di individuazione del Foro territorialmente competente e sul motivo per il quale esso venga individuato proprio nel Tribunale di Rimini”;

- che la società ^(omissis) ha depositato memoria, deducendo la tardività della proposizione dell’eccezione di competenza, avendo ^(omissis) sollevato nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo solo un’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, rilevando, comunque, che nel caso di specie difettano sia l’indicazione del giudice ritenuto competente che la contestazione di tutti i criteri di collegamento prospettabili;

- che è intervenuto il giudizio il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un suo sostituto, per chiedere che il ricorso



sia respinto, rilevando, per un verso, come la questione relativa al difetto di giurisdizione del giudice italiano non possa essere devoluta a questa Corte con regolamento di competenza, nonché, per altro verso, come l'esame della doglianza relativa alla mancata individuazione del Tribunale di Tivoli in quello, in ipotesi, territorialmente competente sia preclusa dal fatto che l'eccezione di incompetenza non è stata sollevata in modo completo nel primo atto difensivo della fase di merito.

Considerato in diritto

- che il regolamento di competenza è inammissibile, per una pluralità di ragioni;

- che a tale esito conduce, innanzitutto, la preclusione ad avvalersi di tale mezzo, allorché, come nel caso che occupa, esso sia utilizzato per devolvere all'esame di questa Corte "non un'ipotesi di competenza interna tra i giudici dell'ordinamento italiano e, quindi, una statuizione in tema di ripartizione del potere di «*iuris dicere*», ma una questione di giurisdizione tra giudici di diversi Stati" (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., ord. 16 dicembre 2009, n. 26288, Rv. 610495-01);

- che, d'altra parte, il mezzo esperito neppure potrebbe intendersi come un ricorso "*per saltum*", giacché "non è direttamente ed immediatamente ricorribile per cassazione la sentenza che abbia deciso solo su questioni pregiudiziali, preliminari o di rito, tra le prime delle quali rientrando la sentenza contenente la individuazione del giudice dotato di giurisdizione" (così, sempre in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 24 gennaio 2013, n. 1717, Rv. 624696-01);

- che, inoltre, quanto alla pretesa di ^(omissis) – in alternativa a quella di far affermare la giurisdizione sanmarinese – di individuare nel



Tribunale di Tivoli, e non in quello di Rimini, quello territorialmente competente, deve rilevarsi, del pari, l'inammissibilità;

- che, al riguardo, è corretto il rilievo svolto sia dalla società (omissis) (omissis) che dal Procuratore Generale presso questa Corte, ovvero che – assumendo la citazione in opposizione, nel procedimento ex art. 645 cod. proc. civ., “il valore di comparsa di risposta, integrando il primo atto con cui l’ingiunto esercita la sua difesa avverso la prospettazione della domanda svolta nelle forme sommarie con il ricorso monitorio dal creditore” (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 23 ottobre 2015, n. 21672, Rv. 637589-01) – l’eccezione di incompetenza territoriale avrebbe dovuto formularsi già in tale atto, visto che nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, ai fini ed agli effetti di cui all’art. 38 cod. proc. civ., “deve intendersi come prima difesa utile l’atto di opposizione che, in tali procedimenti, tiene luogo della comparsa di risposta nella procedura ordinaria” (Cass. Sez. 1, sent. 27 maggio 1999, n. 5161, Rv. 526757-01);

- che, in ogni caso, il regolamento di competenza deve ritenersi inammissibile pure in ragione del fatto che la (omissis) richiama il contenuto di clausole contrattuali e di documenti (in particolare, una visura attestante che il “Garante” possiederebbe beni immobili nel territorio dei Comuni di (omissis) e (omissis)) non riprodotti nello stesso, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ.;

- che, al riguardo, va rammentato come il regolamento di competenza sia di norma configurato come uno specifico mezzo di impugnazione avverso i provvedimenti che pronunziano sulla competenza, “sicché ai sensi del n. 6) del detto art. 366 cod. proc. civ. la parte è tenuta, oltre a richiamare gli atti e i documenti del giudizio di merito, anche a riprodurli nel ricorso indicando in quale sede



processuale siano stati prodotti” (da ultimo, Cass. Sez. 6-1, ord. 19 ottobre 2020, n. 22682, Rv. 659431-01);

- che le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in applicazione del principio secondo cui, in caso di regolamento di competenza, “il valore effettivo della causa deve essere considerato indeterminabile, non potendo trovare applicazione alcuno dei criteri previsti dall’art. 5 del d.m. n. 55 del 2014 del Ministero della Giustizia quando la questione oggetto del giudizio abbia rilievo meramente processuale” (Cass. Sez. 6-3, ord. 14 gennaio 2020, n. 504, Rv. 656577-01);

- che in ragione della declaratoria di inammissibilità del regolamento, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, applicandosi tale norma anche con riferimento al regolamento di competenza, stante la sua natura impugnatoria (Cass. Sez. 6-Lav., ord. 22 maggio 2014, n. 11331, Rv. 630910-01).

PQM

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Rimini, condannando la società (omissis) S.r.l. a rifondere alla società (omissis) S.p.a. le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.250,00, oltre € 200,00 per esborsi, più spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.




Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.


Così deciso in Roma, all'esito di adunanza camerale della Sezione Sesta Civile, Terza sottosezione, della Corte di Cassazione, il 26 novembre 2020.

Il Presidente

Adelaide AMENDOLA



Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 23 FEB. 2021

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

